



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
E DELLE RISORSE IDRICHE DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche

Provincia di Mantova

Ente: P_mn AOO: A001
Prot: (A) 2014/0038075 del 11/08/14
Class: 14.03.02



3
Aurli
Copia & Ass. Gnt
" Arch. Loc
" " Molte

Destinatari in Allegato

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021857/TRI del 11/08/2014
DIV VII

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico
Individuazione del responsabile della contaminazione da Mercurio nel canale Sisma.
Riscontro nota della Provincia di Mantova prot. MATTM 18483 del
07/07/2014

In riferimento alla nota in oggetto si forniscono, nel dettaglio, i chiarimenti richiesti:

- 1. Chiarire se la Provincia debba o meno attivare le procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento tenuto alla bonifica del Canale Sisma, in quanto il MATTM con la sottoscrizione dell'atto transattivo di fatto riconosce già il responsabile e si assume gli oneri di bonifica di tale porzione del SIN.**

Il Ministero dell'Ambiente ha promosso due azioni in sede civile per il danno ambientale connesso agli scarichi illeciti accertati presso lo stabilimento chimico Montedipe di Mantova, anche considerati gli esiti e gli atti istruttori del procedimento penale avviato dalla Pretura di Mantova a carico dei responsabili della società (sentenza Pretore di Mantova n.126/91; sentenza Corte di appello di Brescia n.211/93; sentenza Corte di Cassazione n. 2244/94).

A chiusura del contenzioso civile sono state sottoscritte due transazioni: una in data 19/10/2005, tra il Ministero dell'Ambiente ed EDISON s.p.a. (già MONTECATINI s.p.a.); l'altra in data 04/7/2012, tra il Ministero dell'Ambiente e SYNDIAL s.p.a. Attività Diversificate (in forma abbreviata "Syndial") (già ENICHEM POLIMERI s.r.l., quindi ENICHEM s.p.a.).

Oggetto della prima transazione è stata la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato, direttamente o indirettamente, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma per tutto il periodo dall'inizio dell'attività dell'impianto fino alla data del 2 giugno 1989.

A seguito della transazione stipulata nel 2005 è rimasto pendente il giudizio civile nei confronti di Syndial S.p.A. per l'inquinamento arrecato dagli scarichi effettuati successivamente al 2 giugno 1989. Nello specifico, sulla base della documentazione prodotta in corso di causa, la Società era chiamata a rispondere per il periodo 2 giugno 1989/9 agosto 1989, data in cui il Comune di Mantova, verificata la regolarità degli scarichi, ha rilasciato una nuova autorizzazione. La transazione del 2012 ha avuto, quindi, per oggetto la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato direttamente o indirettamente solo dai fatti indicati nella citazione del Ministero dell'Ambiente contro la E.C.P. ENICHEM POLIMERI s.r.l. e la MONTECATINI s.p.a. e nei successivi atti di causa e, quindi, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma.

Gli atti transattivi, pertanto, riguardano solo i danni conseguenti a fatti illeciti, penalmente sanzionati, di violazione delle norme sugli scarichi effettuati fino al 1989, mentre restano fuori dagli accordi transattivi tutti i danni ambientali causati da altri comportamenti, dolosi o colposi.

attribuibili ad altri ovvero ai medesimi soggetti. In particolare per espressa previsione, vengono confermati gli obblighi di bonifica.

In conclusione, Codesta Provincia deve attivare le procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento per i fatti che non sono oggetto degli atti transattivi sottoscritti.

2. Se e per quali attività sono stati destinati gli importi versati da EDISON nell'ambito con la transazione con il MATTM (12.000.000,00 euro), riscontrato che per il Canale Sisma non risultano agli atti progetti di bonifica né tantomeno sono stati realizzati interventi, né di MISE né di bonifica

L'assegnazione al Ministero dell'Ambiente dell'importo relativo alla transazione stipulata il 19/10/2005 è stata disciplinata dall'articolo 1, comma 867 e 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

In particolare, il citato articolo 1, comma 867, ha autorizzato la spesa di € 8.000.000,00 per il SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico", mentre l'articolo 1, comma 868, ha previsto la riassegnazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle "somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006...", tra cui i €4.000.000,00 residui relativi alla transazione con Edison.

In attuazione dell'articolo 1, comma 867, della citata Legge n. 296/2006 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03.04.2007, all'articolo 2, comma 1, ha statuito che "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" è disposto l'utilizzo della complessiva somma di € 8.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010".

Si rappresenta, però, che l'importo originario di € 8.000.000,00 per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2009 è stato rideterminato in € 7.537.154,03, ora inserito nell'Atto Sostitutivo del 27.03.2013 dell'Accordo di Programma del 31.05.2007 (Cfr. tabella 1 dell'articolo 4).

In attuazione, invece, dell'articolo 1, comma 868, della citata Legge n. 296/2006, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.08.2008 ha previsto un Piano di Riassegnazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che includeva la somma di € 4.000.000,00 relativa all'Atto Transattivo sottoscritto in data 19.10.2005 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Edison S.p.A..

Le risorse sopra richiamate sono incluse sia nell'Accordo di Programma del 31.05.2007 (cfr. tabella dell'articolo 4) che nel successivo Atto Sostitutivo del 27.03.2013 (cfr. tabella 2 dell'articolo 4). Tali risorse sono state interamente trasferite alla Regione Lombardia, con eccezione di € 357.057,56, che saranno trasferite condizionatamente alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di spese del MATTM secondo le normative previste in materia.

Nell'ambito dell'Atto Sostitutivo del 27.03.2013 (Cfr. Tabella 1), le risorse derivanti dalla suddetta transazione finanziano:

- a) quota parte dell'intervento di "Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nell'intero SIN (comprensiva di tutte le aree pubbliche e private)";

- b) quota parte dell'intervento di "Progettazione definitiva, esecutiva e successiva realizzazione del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di IES S.p.A./Belleli Energy CPE S.r.l. e relativa gestione per un periodo non inferiore a due anni"
- c) l'intervento programmatico "Prosecuzione dell'esecuzione di monitoraggi ambientali al fine di valutare gli effetti degli interventi proposti" ((cfr. tabella 3 dell'articolo 5).

Si ricorda che la scelta di finanziare il "Primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di IES S.p.A./Belleli Energy CPE S.r.l." è scaturita dalle determinazioni emerse nel corso della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31.07.2009 consistenti nella scelta di risolvere le fonti di maggiore contaminazione del sito.

3. Se la transazione avesse un allegato tecnico contenente il dettaglio delle valutazioni tecnico-economiche che giustifichino la congruità della cifra individuata come risarcitoria dell'inquinamento riscontrato nel canale Sisma

Dalla documentazione agli atti della Direzione non risulta alcun allegato tecnico contenente il dettaglio delle valutazioni tecnico-economiche che hanno giustificato la congruità degli importi riconosciuti nell'ambito delle transazioni sottoscritte.

4. Come intende attivarsi per la bonifica del Canale Sisma vista l'urgenza di procedere.

Le Conferenze di servizi istruttorie/decisorie del SIN in passato hanno richiesto più volte alla Versalis (ex Polimeri Europa) di asportare i sedimenti contaminati da Mercurio come intervento di messa in sicurezza d'emergenza e di presentare un Progetto di bonifica dei sedimenti contaminati.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto illegittima tale richiesta per mancanza della prova della responsabilità dell'inquinamento in capo a Polimeri.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. La Conferenza di Servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha chiesto all'Azienda di trasmettere, con riferimento ai sedimenti contaminati del Canale Sisma, la descrizione delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 242 del Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

La Società Versalis, in risposta a tale richiesta, ha trasmesso un documento esaminato dalla Conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

In detto documento, come riportato nel relativo verbale della Conferenza di Servizi, l'Azienda ritiene che il canale Sisma è un sistema dove è in corso un'operazione di Monitored No-Action che non richiede alcuna misura di prevenzione ed ha proposto perciò il controllo del Mercurio nei pesci del canale, con un monitoraggio quinquennale.

Ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Codesta Amministrazione Provinciale si deve pronunciare sull'efficacia delle misure di prevenzione che non rientrano tra gli interventi che devono essere autorizzati in Conferenza di Servizi.

In ogni caso, la Conferenza di Servizi, convocata da questo MATTM, sulla base anche dei pareri dell'ARPA Lombardia, della Struttura Tecnica di Assistenza della Direzione di concerto con l'ISPRA, ha ritenuto che Versalis debba:

1. aggiornare lo studio idrodinamico già effettuato, considerando sezioni trasversali più distribuite nello spazio rispetto a quelle presentate e aggiornando le forzanti idrologiche con i dati degli ultimi dieci anni;
2. trasmettere tutta la documentazione di supporto che chiarisca anche le informazioni riportate nella relazione. In particolare si chiedono approfondimenti specifici su eventuali apporti solidi che a qualsiasi titolo arrivano nel canale;
3. continuare l'azione di monitoraggio per i prossimi 5 anni, con cadenza annuale, sotto la supervisione di ARPA. Le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse a tutti i soggetti interessati.
4. incrementare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza, se, entro il dicembre 2015, il parametro standard di qualità per il Hg nel "biota" del canale Sisma dovesse continuare a mantenere concentrazioni superiori al limite comunitario fissato.

Avv. Maurizio Pernice



Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità portuale Servizio Inquinamento e
Piano Rifiuti ed Energia

e, p.c.

Alla Regione Lombardia
U.O. Tutela Ambientale
D.G. Ambiente Energia e Reti

Al Comune di Mantova
Settore Pianificazione
e Sviluppo Territorio

Al Comune di San Giorgio

Al Comune di Virgilio

All' ARPA Lombardia
Dipartimento di Mantova
U.O. Sistemi Ambientali

Al Parco del Mincio

Alla ASL
Mantova

via Don Maraglio n. 4
46100 Mantova
tel. 0376 401-411
fax 0376 366956
rifiuti@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

Settore Ambiente
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
Servizio Inquinamento e
Piano Rifiuti, Energia



prot. n° 18483

Mantova, li 7 luglio 2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma
DGTri@pec.minambiente.it

e p.c Regione Lombardia, Palazzo Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

ASL della Provincia di Mantova
Dipartimento di Prevenzione Medica
Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova
direzione.generale@pec.aslmn.it

ARPA Dipartimento di Mantova
V.le Risorgimento 43
46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Parco del Mincio
Piazza Porta Giulia, 10 46100 Mantova
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

Comune di Mantova
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Via Roma, 39 46100 Mantova
comune.mantova.aoo@legalmail.it

Sindaco del Comune di San Giorgio
P.zza Repubblica 8 46030 San Giorgio d/Mantova
comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

Sindaco del Comune di Virgilio
P.za Moro - 46030 Virgilio
protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it

OGGETTO: individuazione responsabile della contaminazione da Mercurio nel canale Sisma.

Con nota P.G. 23598 del 22/07/2011 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Provincia di Mantova di attivare le procedure previste dall'art.244, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/06 (attivazione del procedimento volto ad identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento nonché diffida dell'eventuale responsabile a provvedere) in relazione alle seguenti problematiche:

1. presenza del surnatante sulle acque di falda in area Belleli [...];
2. **contaminazione da Mercurio in area Polimeri Europa SpA dei sedimenti del Canale Sisma;**
3. contaminazione dei sedimenti del Cavo San Giorgio [...];

In proposito si ritiene necessario chiedere a codesto Ministero alcuni chiarimenti relativi in particolare al secondo punto in elenco, per acquisire tutti gli elementi utili e necessari per il proseguo dell'attività istruttoria.

Come già evidenziato con nota precedente spedita a mezzo PEC con P.G. 31567 del 04/07/2012 è emersa nel corso degli ultimi anni, soprattutto nei riferimenti interni ai numerosi ricorsi avanzati dalle ditte POLIMERI (oggi Versalis) ed EDISON, l'esistenza di almeno una transazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e EDISON SpA.

Tuttavia solo con l'ultimo ricorso proposto da EDISON (23/12/2013) contro l'avvio del procedimento della Provincia di Mantova per l'individuazione del responsabile della contaminazione in area L (comunicato il 16/10/2013), la Provincia di Mantova è venuta in possesso della versione integrale di un accordo transattivo del 19/10/2005 tra la società EDISON SpA e il MATTM.

Tale accordo prevede che:

- art. 1: ***"A tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale di cui all'art.18 della L.349/86 derivato, direttamente o indirettamente, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma per tutto il periodo dall'inizio dell'attività dell'impianto fino alla data del 2 giugno 1989, la Spa Edison corrisponderà, sul competente capitolo del bilancio dello Stato in entrata a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'importo di 12.000.000,00 euro. Per esplicita richiesta della società contraente, detto importo sarà destinato ed effettivamente impiegato dall'amministrazione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18, comma 9 bis, della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (*) nel sito inquinato. [...]"***
- art. 3: ***"[...] Il Ministero dichiara altresì espressamente di rinunciare, nei termini di cui al primo comma del presente articolo, anche nei confronti della Syndial spa, quale incorporate di E.C.P. Enichem Polimeri, in relazione all'inquinamento prodotto dagli scarichi idrici medesimi, per fatti o atti precedenti il 2 giugno 1989. Resta ferma la pretesa di risarcimento nei confronti della sola spa Syndial, quale incorporante di E.C.P. Enichem polimeri spa, per fatti o atti successivi alla data suddetta. La presente transazione non concerne l'esecuzione delle opere di bonifica ambientale del sito inquinato previste nel progetto redatto ed approvato ai sensi degli art.17 del D.L.vo 05/02/1997, n.22 e art.10 del DM 25/10/1999, n. 471 con riguardo al Sito d'interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico e nelle successive modifiche ed integrazioni del progetto medesimo, [...]"***

Non è del tutto chiaro, dalla dicitura utilizzata, quale sia il progetto "redatto e approvato" cui si fa riferimento, in quanto dai documenti agli atti risulta che il primo studio complessivo per il SIN "Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza" sia stato redatto nel 2007 in seguito alla sottoscrizione del primo accordo di programma, due anni circa dopo la sottoscrizione della transazione.

Appare inoltre palese che né l'accordo di programma firmato nel 2007 né quello sostitutivo siglato nel 2013, indichino fra le risorse/fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti, i 12.000.000,00 di euro versati da EDISON dettagliandoli come un'entrata distinta.

Inoltre (coerentemente con quanto previsto nella transazione citata) gli accordi di programma non prevedono fra le opere da eseguire la bonifica del Canale Sisma.

Pertanto al fine di poter proseguire in modo coerente con le istruttorie in corso per l'individuazione del responsabile, si chiede a questo Ministero:

1. di chiarire se la Provincia debba o meno attivare le procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento tenuto alla bonifica del Canale Sisma, in quanto il MATTM con la sottoscrizione dell'atto transattivo di fatto riconosce già il responsabile e si assume gli oneri di bonifica di tale porzione del SIN;
2. se e per quali attività sono stati destinati gli importi versati da EDISON nell'ambito della transazione con il MATTM (12.000.000,00 euro), riscontrato che per il canale Sisma non risultano agli atti progetti di bonifica né tantomeno sono stati realizzati interventi, né di MISE né di bonifica;
3. se la transazione avesse un allegato tecnico, non agli atti della Provincia di Mantova, contenente il dettaglio delle valutazioni tecnico-economiche che giustificano la congruità della cifra individuata come risarcitoria dell'inquinamento riscontrato nel Canale Sisma;
4. come intende attivarsi per la bonifica del canale Sisma vista l'urgenza di procedere, già sottolineata con la citata richiesta di codesto Ministero, nota P.G. 23598 del 22/07/2011.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, e in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

L'Assessore per la Sostenibilità Ambientale
e Pianificazione Territoriale
Dott. Alberto Grandi

Il Dirigente
Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -

(*)art. 18, comma 9 bis della L349/86:

"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita'

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

1. *interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorit  per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;*
2. *interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;*
3. *interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalit  di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".*